

<b>Comparto:</b>	<b>Area:</b>	<b>Data: 23/10/2002</b>
<b>Tipo: Ipotesi di accordo</b>	<b>Descrizione: Ipotesi di interpretazione autentica dell' art. 45, comma 5, del CCNL 1994/1997 del comparto Sanita' stipulato il 1° settembre 1995</b>	

**IPOTESI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
DELL'ART. 45, COMMA 5, CCNL 1994/1997 COMPARTO SANITA'  
STIPULATO IL 1° SETTEMBRE 1995**

**In data 16 ottobre 2002, alle ore 16,00, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:**

**l'ARAN :**

**Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente \_\_Firmato\_\_**

**e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:**

**Organizzazioni sindacali**

CGIL FP sanità	Firmato
CISL FPS	Firmato
UIL FPL	Firmato
FSI	Firmato
Snatoss, Adass, Fapas, Sunas	Firmato
FIALS	

**Confederazioni sindacali**

CGIL	Firmato
CISL	Firmato
UIL	Firmato
CONFSAL	Firmato
CONFEDIR	Firmato
CIDA	Firmato
USPPI	Firmato
CISAL	Firmato
RDB/CUB	Firmato
UGL	Firmato

**Preso atto che le OOSS che, rispetto al CCNL del 1 settembre 1995, hanno cambiato la propria denominazione vengono riportate con l'attuale denominazione in quanto tuttora esistenti.**

**In particolare la RSU (Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi) è attualmente denominata FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) e la Federazione Nazionale: FIALS, CISAS/SANITA', CONFSAL/SANITA' è attualmente denominata FIALS.**

**Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 45, comma 5 CCNL 1994/1997 comparto sanità stipulato il 1° settembre 1995**

**IPOTESI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
DELL'ART. 45, COMMA 5, CCNL 1994/1997 COMPARTO SANITA'  
STIPULATO IL 1° SETTEMBRE 1995**

**PREMESSO che il giudice del Lavoro del Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro - , in relazione al ricorso della Sig.ra Archetti Elisabetta contro I.N.P.D.A.P. (causa iscritta al R.G. 397/2001), nella seduta del 17 giugno 2002, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 45, comma 5 del CCNL comparto Sanità 1994/1997, stipulato il 1° settembre 1995;**

**TENUTO CONTO** che, con la propria istanza, la ricorrente aveva chiesto all'INPDAP l'inclusione nella retribuzione previdenziale e, conseguentemente, nella base di calcolo dell'indennità "premio di servizio" dell'incremento dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45, comma 5, secondo la posizione funzionale di inquadramento dei lavoratori;

**CONSIDERATO CHE** le parti non possono intervenire con il presente contratto in materia legata al trattamento pensionistico che esula dalle competenze della fonte negoziale;

**CHE** a tali conclusioni possono pervenire solo gli enti previdenziali sulla base della natura degli emolumenti percepiti dai dipendenti, applicando le vigenti disposizioni in materia;

**CHE**, pertanto, con il presente contratto le parti possono solo dare la propria interpretazione sulla natura dell'emolumento controverso;

**TENUTO CONTO** a tal fine che l'art. 45, commi 1 e 2, del CCNL 1 settembre 1995 unifica diverse tipologie di indennità, denominandole di qualificazione professionale la quale assorbe dal 1 dicembre 1995 le indennità degli artt. 56 (*indennità per il personale infermieristico*) e 57 (*indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti*) del D.P.R. n. 270 del 1987 e gli artt. 49 (*indennità della professione infermieristica*) e 50 (*Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi*) del D.P.R. n. 384 del 1990, già riconosciute utili ai fini previdenziali e valutabili in sede di liquidazione della indennità premio servizio;

**CHE** le indennità individuate dal citato articolo 45 vengono corrisposte secondo la posizione funzionale di inquadramento rivestita dal personale e non in riferimento alle mansioni svolte e come tali costituiscono un elemento fisso e ricorrente della retribuzione, già a suo tempo ritenuto dagli enti previdenziali utilizzabile come base contributiva, sia previdenziale che assistenziale, ivi compresa la loro inclusione nella base di calcolo dell'indennità "premio servizio";

**CHE** tali indennità, per ragioni di maggiore flessibilità e per premiare la professionalità acquisita dai dipendenti in relazione ai vari fattori individuati dal comma 3 dello stesso articolo, sono state rese incrementabili in sede aziendale, a decorrere dal 1 dicembre 1995;

**TENUTO PRESENTE CHE** anche tale incremento, la cui misura è prevista dal comma 5, è fisso e ricorrente ed è corrisposto per 12 mensilità, ai sensi del comma 4, come la indennità di base cui afferisce ;

**CHE** una volta conseguito l'incremento, l'intera indennità di esso comprensiva non subisce più variazioni in quanto l'acquisizione di tecniche innovative o esperienze professionali anche legate a particolari uffici e, quindi, all'esercizio di competenze più specialistiche rimangono un patrimonio professionale del dipendente del quale l'azienda può beneficiare con un utilizzo del medesimo anche per esperienze più qualificate e diverse;

**CONSIDERATO CHE** quanto affermato nel precedente punto trova riscontro nella circostanza che in nessuna parte dell'articolo 45 o di altro articolo del contratto del 1995 il mantenimento dell'incremento da parte del dipendente sia sottoposto a verifica ed a conseguente revoca in caso di diverso impiego del dipendente laddove

**sia stato collegato alle condizioni lavorative;**

**CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 45, comma 3 del CCNL del 1995, ora oggetto di interpretazione, ha cessato di produrre i propri effetti, con l'entrata in vigore del CCNL del 7 aprile 1999 (salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 31, comma 3 del medesimo contratto) e che l'incremento dovuto alla sua applicazione, se in godimento, è entrato a far parte della nuova struttura della retribuzione dei dipendenti quale importo della prima fascia economica che risulta essere pensionabile;**

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, con riferimento alla natura dell'incremento dell'indennità di cui all'art. 45, comma 5 del 1 settembre 1995 concordano l'interpretazione autentica nel testo che segue:**

**ART. 1**

**1. L'incremento dell' indennità di cui all'art. 45, comma 5, del CCNL 1 settembre 1995, ha natura fissa e ricorrente e non è modificabile in conseguenza delle mansioni attribuite al dipendente o del suo spostamento ad altra attività, una volta che sia stato attribuito. Pertanto tale indennità ha la medesima natura dell'indennità professionale prevista dal comma 1 dello stesso articolo cui afferisce.**

---